

**IL 16 GIUGNO L'INCONTRO ANNUALE DELL'OSSERVATORIO INTERNAZIONALE DEGLI AVVOCATI IN PERICOLO**

**NEI NOSTRI TRIBUNALI VENGONO SPESSO IGNORATI GLI ESITI ASSOLUTORI PENALI, ANCHE PER "NON AVER COMMesso IL FATTO", CON EFFETTI PARADOSSALI...**

## Legali in pericolo A Marsiglia l'assemblea dell'Oiad

FRANCESCO CAIA

**Q**uarantanove Ordini di avvocati, francesi, spagnoli, svizzeri, tedeschi, belgi, e di altri Paesi, di cui quindici italiani (membri attivi), quattordici associazioni di avvocati (membri associati): sono questi i numeri dell'Osservatorio internazionale degli avvocati in pericolo (Oiad), che si occupa di seguire, anche attraverso missioni di osservazione processuale, decine di casi di avvocati oggetto di intimidazioni, violenze, arresti arbitrari, condanne ingiuste a causa del libero esercizio della loro professione, in tutto il mondo.

L'Oiad individua e verifica la situazione dei singoli casi, affidandosi alla propria rete di contatti sul campo, inquadrando nel contesto generale del Paese o della regione interessata, e poi, al termine di questa attività, qualora ritenuto utile e non pregiudizievole per l'avvocato minacciato, rende nota la vicenda, attraverso comunicati veicolati anche sui social, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica.

Documenti e lettere vengono inviate ai singoli governi oppure, in modo riservato, rivolgendosi direttamente alle autorità interessate (nazionali, europee e/o organismi delle Nazioni Unite) al fine di chiedere che si adoperino per assicurare il libero esercizio della professione di avvocato. Si cerca di dare sostegno materiale ai colleghi costretti all'esilio, aiutandoli anche economicamente per le prime esigenze ed affiancandoli nelle procedure di richiesta d'asilo, collaborando con le Autorità diplomatiche (consolati ed ambasciate) dei Paesi di transito interessati. Afghanistan, Cina, Colombia, Congo, Egitto, Guatemala, Iran, Messico, Ucraina, Venezuela sono solo alcuni dei Paesi dove si registrano le più gravi violazioni dei diritti umani e della difesa.

Si è svolta a Marsiglia, il 16 giugno scorso, l'Assemblea Generale annuale dell'Osservatorio che è stato fondato nel 2016 dal Consiglio Nazionale Forense, unitamente al Consiglio Nazionale Forense Francese (CNB), all'Ordine degli Avvocati di Parigi e al Consiglio Generale dell'Avvocatura Spagnola (CGAE), che compongono il direttivo dell'orga-

nismo quali membri permanenti, assieme a due ordini forensi eletti ogni due anni dall'assemblea (attualmente l'Ordine di Milano e l'Ordine di Ginevra).

Hanno preso parte ai lavori, attraverso i propri delegati, trenta Ordini forensi, di cui 14 in presenza e 16 da remoto, e rappresentanti dei membri associati. L'assemblea, che si è conclusa con il passaggio della presidenza dell'organismo (si alternano per statuto ogni anno ciascuno dei quattro membri fondatori) da Jerome Gavaudan, Presidente Oiad uscente per il Consiglio Nazionale Forense francese, a Vincent Noiré, che ha assunto la Presidenza per l'Ordine di Parigi, ha rappresentato anche l'occasione per fare un punto sulle attività svolte e confrontarsi sulle azioni future.

Sono state svolte numerose missioni di osservazione processuale: tra queste diverse in Turchia, con la partecipazione anche di avvocati italiani. Dal 7 all'11 novembre 2022, a Istanbul/Sliviri, si è svolta la missione di osservazione delle udienze finali del processo contro i componenti dell'associazione di avvocati progressisti CHD, tra cui Barkin TIMTIK (sorella di Ebru Timtik) condannata a 20 anni e 6 mesi, e Selcuk KOZAGACLI, condannato a 13 anni di reclusione (tutti gli imputati sono stati condannati a pesanti pene detentive).

Poiché è stata la Colombia, nel 2022, il Paese cui è stata dedicata la Giornata mondiale degli avvocati in pericolo, l'Osservatorio ha preso parte alla missione conoscitiva della "VII Carovana internazionale dei giuristi", che ha visitato diverse regioni della Colombia dal 20 al 28 agosto 2022. Gli avvocati specializzati nella difesa dei diritti umani continuano a correre rischi elevati, in particolare nelle zone di frontiera e rurali (spesso afflitte da conflitti armati) e quando rappresentano comunità vittime di trasferimenti forzati a seguito dell'accaparramento delle terre per lo sfruttamento delle risorse naturali.

Per un quadro completo delle attività e delle iniziative dell'Oiad si può consultare il sito (disponibile in cinque lingue, tra cui l'italiano): <https://protect-lawyers.org/it/avvocati-in-pericolo/>

STANBRITANNAG  
COMMENTI & ANALISI

## Misure di prevenzione Quella lezione della Consulta rimasta inascoltata

FABRIZIO COSTARELLA\*  
ECOSIMO PALUMBO\*\*

**I**l rapporto tra processo penale e procedimento di prevenzione – pensato dal Legislatore come improntato a piena autonomia ed indifferenza – è stato ridisegnato dalla Corte Costituzionale, con la nota sentenza 24/19, che è intervenuta anche sulle modalità di accertamento degli «elementi di fatto» posti a base del giudizio di pericolosità sociale (quantomeno, di quella «generica»). Pur nella autonomia tra i due distinti giudizi, occorre oggi, per mutuare le parole della Consulta, «un pregresso accertamento in sede penale, che può discendere da una sentenza di condanna oppure da una sentenza di proscioglimento per prescrizione, amnistia o indulto che contenga in motivazione un accertamento della sussistenza del fatto e della sua commissione da parte di quel soggetto».

Mentre l'esistenza di una sentenza di proscioglimento nel merito per un determinato fatto impedisce che esso possa essere assunto a fondamento della misura.

La Cassazione, già con la decisione Sez. 1<sup>a</sup> n. 24707/2018 ric. Oliveri, aveva già avviato una riflessione sulla riconosciuta «prevalenza» degli esiti assolutori sul fatto specifico rilevante in sede di prevenzione, tale da rappresentare un evidente limite al principio normativo di autonomia.

La Corte aveva osservato che il giudizio di prevenzione è strutturato – prima della parte più propriamente prognostica – come giudizio cognitivo teso a ricostruire le condotte del proposto, secondo un metro di accertamento che, per essere affrancato da un soggettivismo che contrasterebbe con la natura comunque giurisdizionale del procedimento, deve essere analogo a quello penale, dove si ricostruisce il rapporto tra fatto concreto e fattispecie astratta. Se la ricostruzione preliminare (funzionale alla formulazione della prognosi di pericolosità in prevenzione) venga smentita dagli esiti definitivi di un giudizio penale, viene in rilievo, se non proprio un contrasto tra giudicati, una violazione del generale principio di non contraddizione, che è uno dei cardini dell'ordinamento.

E il conflitto va risolto a favore dell'accertamento penale, che si realizza in un contesto dotato di maggiori garanzie, il cui rispetto rende anche più affidabile l'esito della decisione.

Principio ribadito dalla sentenza 19880/2019, secondo cui «il giudice della prevenzione può ricostruire in via autonoma la rilevanza penale dei fatti accertati in sede penale che non abbiano dato luogo a una sentenza di

condanna a condizione però che non sia stata emessa una sentenza irrevocabile di assoluzione in quanto la negazione penale di un fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità» e, ancora di recente da Cass. pen., Sez. I, Sent. 4489/23, anche con riferimento alle sentenze assolutorie penali rese con la cosiddetta «formula dubitativa». Dal principio di perfetta autonomia tra i due giudizi, dunque, l'evoluzione giurisprudenziale delle misure di prevenzione ha prima preso atto della necessaria interferenza dei diversi accertamenti (del resto, è frequentissima una sorta di «osmosi probatoria» tra gli stessi), sino a riconoscere gli effetti del giudicato agli accertamenti penali, tanto di condanna quanto di assoluzione.

Al termine di tale percorso di allineamento costituzionale del procedimento di prevenzione, non è difficile scorgere all'orizzonte – complice anche la formulazione dell'art. 578-ter cpp introdotto dalla riforma Cartabia – l'introduzione di una «pregiudiziale penale» all'azione di prevenzione.

Unica evoluzione in grado di affrancare almeno gli aspetti procedurali dell'istituto da quell'ambito di «terribilità» nel quale, con un accertamento altrimenti vago ed indefinito, si comprimono e si negano diritti costituzionalmente garantiti quali quello di libertà di circolazione, di comunicazione, di iniziativa economica.

E, tuttavia, la lezione del Giudice delle Leggi e di quello di legittimità pare, a chi scrive, ancora largamente inascoltata dalla giurisprudenza di merito, se è vero che nei nostri Tribunali vengono spesso ignorati gli esiti assolutori penali, anche di quelli che escludono radicalmente la sussistenza del fatto o della responsabilità, con effetti a volte paradossali.

E il caso, ad esempio, - e ci riferiamo a vicende reali - di chi, assolto nel processo penale «per non aver commesso il fatto» (con restituzione dei beni già sottoposti a sequestro preventivo), non può riaverli perché rimangono in sequestro nel procedimento di prevenzione, «prudentemente» e parallelamente avviato dalla Procura.

O di chi viene sottoposto a procedimento di prevenzione, con sequestro anticipato di tutti i beni, sulla scorta di un giudizio di pericolosità ritenuta sussistente, in larga parte, nonostante una sentenza di assoluzione «per non aver commesso il fatto».

Un «fatto» c'è, per il Tribunale della prevenzione e poco importa che l'abbia commesso un altro.

\*Avvocato del Foro di Catanzaro  
\*\*Avvocato del Foro di Torino